

STATUTO

TITOLO I

Origine, denominazione, sede e scopi

Art. 1 - Origine, denominazione e sede

1.1 E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione ex IPAB in seguito all'iscrizione al RUNTS, avente la seguente denominazione:

"FONDAZIONE GIUSEPPINA SCOLA ENTE DEL TERZO SETTORE"

La Fondazione potrà altresì essere identificata, ad ogni conseguente effetto, con denominazione in forma abbreviata **"FONDAZIONE GIUSEPPINA SCOLA ETS"**.

La Fondazione ha l'obbligo di usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

1.2 L'Ente originariamente denominato "Casa di Riposo Giuseppina Scola" trae origine dal volere della fu Angelica Ferrario ved. Scola per disposizione testamentaria del 12 marzo 1907 registrato per atto del Notaio Achille Gallizia iscritto presso il collegio notarile di Milano a rep.n. 197 vol.41 in data 05.11.1919, è stata eretta in Ente Morale e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza (IPAB) con Decreto del Presidente della Repubblica n. 720 del 7 febbraio 1950. Successivamente l'ente con DGR n.15463 del 05/12/2003 è stato iscritto al Registro Provinciale Persone Giuridiche n. 1711 il 31/12/2003 e viene trasformato in Fondazione di diritto Privato assumendo da tale data la denominazione di "Fondazione Giuseppina Scola Onlus" in virtù del disposto della Legge 1/2003 della Regione Lombardia e retta dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti del Codice Civile dalla posizione di ex Ipab.

1.3 La Fondazione ha sede in Besana in Brianza, frazione Brugora, Via Cavour n. 27.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia potranno essere istituite, sempre nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, sedi secondarie ed unità locali.

Art. 2 - Scopi e Attività

2.1 L'attività della Fondazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona.

2.2 La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Nello specifico la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività previste dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

2.3 Per meglio specificare le attività di interesse generale della Fondazione previste al punto a), b), c) e g) esse riguardano:

- l'allestimento di Residenze Assistenziali, Strutture protette, Case di Riposo, Centri Diurni ed Alloggi per anziani, nonché, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti o parzialmente o totalmente non autosufficienti;

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero a regime residenziale e semi-residenziale, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare; sia di carattere sanitario che sociale ed assistenziale;

- la gestione di servizi di assistenza e di supporto alla vita domestica e di relazione in favore degli anziani assegnatari di mini-alloggi

Inoltre per quanto riguarda il punto e)

- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;

2.4 La Fondazione potrà inoltre esercitare le attività, diverse da quelle di cui all'articolo 5 D.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

2.5 La Fondazione può concorrere e partecipare a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero nonché reti di impresa, consorzi, incubatori, start up a vocazione sociale, progetti di ricerca e di innovazione nazionali, europei ed extra europei;

2.6 La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità. È tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. La Fondazione provvede all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento.

2.7 La Fondazione ha per scopo di provvedere alla prevenzione e all'assistenza, alla tutela della salute fisica, psichica e sensoriale, alla cura e recupero funzionale, sociale e morale di soggetti svantaggiati, di qualunque sesso e condizione, in età geriatria e comunque portatori di patologia di carattere geriatrico.

TITOLO II

Patrimonio e mezzi finanziari

Articolo 3 – Divieto distribuzione di utili

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre Fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate anche a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie. Il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

Articolo 4 - Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di erezione, a seguito della devoluzione del patrimonio della "Casa di Riposo G. Scola";
- dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione e destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai ricavi, rendite e proventi che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

4.2 La Fondazione può detenere la proprietà di beni mobili ed immobili.

4.3 La consistenza del patrimonio è quella determinata dai fondi di dotazione e dal patrimonio immobiliare ed artistico.

Articolo 5 – Mezzi finanziari

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

- a) con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
- b) con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di privati in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;
- c) con i proventi delle oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;
- f) avanzi di gestione e delle attività diverse;
- g) raccolta fondi.

TITOLO III

Organi e Amministrazione

Articolo 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Direttore Generale;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 7 - Il Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 5 membri nominati dal Sindaco di Besana in Brianza, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione.

I membri devono possedere requisiti specifici di onorabilità, professionalità e indipendenza.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione si insedia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto di nomina di cui al precedente comma 1, su convocazione del Presidente uscente.

Le loro nomine si configurano come mere designazioni intese come espressione della rappresentanza della cittadinanza locale. Tali nomine non rappresentano mandato fiduciario con rappresentanza, perciò è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte degli enti medesimi designanti.

7.3 La funzione di Presidente e Consigliere è a titolo gratuito, tuttavia Il Consiglio di Amministrazione può eventualmente deliberare un'indennità di funzione che sia proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni come indicato nell'art. 8 c.2 lettera a) D,Lgs.117/2017.

7.3 I Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di 3 esercizi decorrenti dalla data di nomina e rimangono in carica fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

7.4 I Membri del Consiglio possono essere rinominati.

Articolo 8 – Dimissioni, decadenza ed esclusione dei Consiglieri

8.1 In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al Sindaco di Besana in Brianza affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause.

8.2 I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Le dimissioni, la decadenza e l'esclusione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso il Direttore Generale assicura l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi consiglieri.

8.4 I Membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti: la decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso o se perdono almeno un requisito specifico di onorabilità, professionalità e indipendenza.

8.5 Costituisce causa di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una situazione di conflitto di interesse. Il Consiglio di Amministrazione delibera il provvedimento da adottare che stabilisce le procedure per la rimozione da parte dell'interessato e/o per la eventuale esclusione.

Sono cause di conflitto di interesse quando, un consigliere, sulla base di altro titolo esterno alla Fondazione:

- a) assolve a compiti e a attività che, comportino vigilanza o controllo sulla Fondazione;
- b) abbia parte, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti che riguardino la Fondazione;
- c) abbia parte in un procedimento civile od amministrativo avverso la Fondazione;
- d) abbia parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti la Fondazione e che possa trarre vantaggio dalle decisioni della Fondazione;
- e) ogni altro caso da cui possa derivare un danno per la Fondazione.

Articolo 9- Compiti del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- nomina il Presidente e il Vice Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e, se presenti

nell'organigramma della Fondazione, i Dirigenti, indicando nell'atto di nomina i poteri, funzioni e responsabilità.

- nomina, su proposta del Presidente un Direttore Sanitario il quale sovrintende alla gestione dell'Ente per quanto riguarda tutti gli aspetti sanitari di sua competenza previsti nell'atto di nomina e nelle norme regolamentari. Il Direttore Sanitario può partecipare su invito al Consiglio per le attribuzioni di sua competenza e tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario.

- nomina su proposta del Presidente l'Organo di Controllo stabilendone il compenso;

- delibera le modifiche allo Statuto nel rispetto della normativa vigente;

- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni;

- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero nonché reti di impresa, consorzi, incubatori, start up a vocazione sociale, progetti di ricerca e di innovazione nazionali, europei ed extra europei;

- delibera sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 117/2016;

- identifica quali attività diverse da quelle di interesse generale la Fondazione potrà porre in essere;

- approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

- approva il bilancio annuale formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione e/o del bilancio sociale;

- redige una relazione annuale sull'andamento della Fondazione e una Relazione di fine mandato;

- approva i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività dell'Ente;

- cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 10- Adunanze del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due consiglieri.

10.2 La convocazione delle riunioni deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun consigliere all'atto della nomina, almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione con la specifica indicazione degli argomenti da trattare. L'invio della notifica di lettura, nel caso di posta elettronica, costituisce prova del ricevimento della convocazione.

10.3 In caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso scritto di 2 giorni.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente, ove lo ritenga opportuno, potranno invitare altre persone ad assistere alla riunione, in particolare soggetti incaricati a vario titolo di seguire problemi inerenti la Fondazione o esperti in materie che hanno attinenza con lo scopo della Fondazione.

Articolo 11- Delibere del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

11.2 Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente in sua assenza del Vice-Presidente.

11.3 I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario e incluse nei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D.Lgs 117/2017.

11.4 Le sedute del Consiglio potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, tele-collegati. Le sedute del Consiglio potranno svolgersi altresì in modalità parzialmente o

interamente telematiche o "da remoto" mediante appositi collegamenti audio o audio-video, anche mediante l'utilizzo di piattaforme o applicazioni esistenti. Delle modalità prescelte dovrà essere dato atto nel verbale ed il tutto sempre nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei partecipanti, secondo i principi di buona fede. Per il rispetto di tale principio bisognerà aver cura che il Presidente abbia la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati della votazione; che ogni partecipante abbia la possibilità di effettuare il relativo collegamento senza eccessivi aggravii economici (salva la dotazione di hardware di base) e che ogni partecipante abbia la possibilità di intervenire, votare e prendere visione della documentazione mostrata.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati o, più in generale i tempi e le modalità di collegamento. La seduta si intenderà intervenuta dove è presente il Presidente e il Segretario (o il notaio) ovvero in caso di riunione interamente telematica nel luogo dove è presente il Presidente o il notaio. Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e in caso di atto pubblico anche dal solo notaio.

Articolo 12 – Presidente

12.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta fra i 5 Membri nominati dal Sindaco di Besana in Brianza, la durata della sua carica coincide con quella del Consiglio di Amministrazione e può essere rinominato.

Articolo 13 – Compiti del Presidente

13.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

13.2 Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne segue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

13.3 Il Presidente esercita le funzioni che gli possono essere delegate con delibera dal Consiglio di Amministrazione che determina i limiti della delega.

13.4 Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e dei Dirigenti, proponendo altresì la delega di alcune funzioni operative a singoli Consiglieri.

13.5 Il Presidente in caso di assenza del Segretario nomina un sostituto tra i membri del Consiglio di Amministrazione:

Articolo 14- Vice presidente

14.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio fra i suoi membri la durata della sua carica coincide con quella del Consiglio di Amministrazione e può essere rinominato.

14.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 15 – Direttore Generale

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Direttore Generale;

15.2 Il Direttore Generale è scelto tra soggetti di comprovata esperienza gestionale e tecnico-professionale da almeno 5 anni, preferibilmente in possesso di laurea triennale o magistrale o laurea vecchio ordinamento o comunque in possesso di titoli professionali adeguati al compito da svolgere che saranno oggetto di valutazione ed approfondimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

15.3 Al Direttore Generale sono affidate la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione, in base alla delega o procura a lui attribuita nella delibera di nomina.

Al Direttore Generale potranno essere conferite procure per il compimento di singoli atti o di categorie di atti e nell'ambito delle attribuzioni conferitigli dalla procura il Direttore Generale avrà la rappresentanza legale dell'ente.

15.4 Il Direttore Generale in particolare:

- a) predispone il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'attività istruttoria e procedurale degli atti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- d) è il Datore di lavoro della Fondazione e in quanto tale è titolare dell'esercizio delle relative funzioni ai sensi della legislazione in materia di gestione delle risorse umane, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad ogni altro fine fiscale, d'imposta, contributivo e di ritenute;
- e) provvede alla gestione organizzativa, amministrativa, tecnico e contabile della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, attivando mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- f) coordina e dirige il personale e opera il raccordo operativo e funzionale con i collaboratori della Fondazione, stipula i contratti di lavoro e di collaborazione;
- g) laddove consentito rilascia procure speciali o dispone deleghe organizzative per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- h) dà esecuzione alle deliberazioni e agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
- i) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- j) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidatogli dal Consiglio di Amministrazione;
- k) relaziona periodicamente sullo stato della gestione e dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

15.5 Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive, e di Segretario, alle riunioni del Consiglio.

15.6 Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Organo di controllo

16.1 L'Organo di Controllo si compone da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi e di un membro supplente, in caso di organo monocratico e di due membri supplenti in caso di organo collegiale. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo è presieduto dal proprio Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

16.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Assolve qualora attribuite dal Consiglio di Amministrazione, alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

16.3 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione.

16.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti, ed attesta con apposita relazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del

monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

16.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.6 I compensi dell'Organo di Controllo e/o per l'attività di revisione legale dei conti sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina per tutta la durata della carica e l'Organo di Controllo resta in carica per 3 esercizi dalla nomina e scadrà con l'assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio.

16.7 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

TITOLO IV

Amministrazione norme generali

Articolo 17 – Esercizio finanziario e bilancio

17.1 L'Esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il relativo bilancio deve essere approvato preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa per il deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

17.2 Il bilancio di esercizio è assoggettato a tutte le formalità previste dall'art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

17.3 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione e/o del bilancio sociale che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e dalla Relazione dell'Organo di Controllo.

Articolo 18 – Gestione Contabile

18.1 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate anche a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 19 – Regolamenti interni

19.1 L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione contabile della Fondazione e le attribuzioni dei Direttori possono essere disciplinati con norme regolamentari approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 – Liquidazione e devoluzione

20.1 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

20.2 La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo

Settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Articolo 21 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del d.lgs. 117/17 e del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.

F.to VILLA LUISA

F.to CESARE SPREAFICO NOTAIO (L.T.)